



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRIMA SEZIONE PENALE

In composizione monocratica nella persona del Giudice

dott. ssa FUGARO Michela Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

F. M. nato a B il / / , con domicilio dichiarato in

Via n. LIBERO - PRESENTE

Difeso di fiducia dall'avvocato G. S del Foro di Brescia

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 186, commi II, Lett. b), II bis e II sexies, decreto l.vo n.

285/1992, perché circolava alla guida del veicolo BMW targato , in

stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non

superiore a 1,5 grammi per litro (h. 3.57 1^ rilevazione g/l 1,21 h. 04.09, 2^

rilevazione: g/l 1,12) e provocava con tale condotta un incidente stradale;

con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e

di aver causato un incidente stradale;

In il 2016

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputato alla pena aumentata per le due aggravanti e ridotta per le attenuanti generiche, di anni 1 e mesi 2 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda. Pena sospesa.

Il difensore dell'imputato chiede, in principalità l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche previa riqualificazione nella lett. a) di cui all'art. 186 CdS. In subordine, previa esclusione dell'aggravante contestata, chiede convertirsi la pena eventuale in LPU. In estremo subordine chiede che sia la sanzione principale che quella accessoria siano contenuti entro i limiti edittali.

SENTENZA n. 4001

del 24/10/2018

SENTENZA

Depositata

il 07/12/2018

Il funzionario

IL CA...

C.C. Est I

Notificata al contumace

il \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.G.

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M.

il \_\_\_\_\_

Impugnata SI NO

Irrevocabile

il \_\_\_\_\_

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Provvedimento per C.R.

il \_\_\_\_\_

Provvedimento per libretto DD.GG.

n \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Campione penale.



### Svolgimento del processo

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, era citato avanti a questo tribunale in composizione monocratica **F** **M** in atti compiutamente generalizzato, al fine di rispondere dell'imputazione a lui ascritta e di cui all'epigrafe.

Si celebrava il dibattimento presente l'imputato: si sentiva il teste ammesso del Pubblico Ministero e si procedeva all'esame dell'imputato.

Dichiarato chiuso il dibattimento e dichiarati utilizzabili gli atti già inclusi ex art. 431 c.p.p. nonché quelli assunti e acquisiti nel corso del processo, ai sensi dell'art. 511 V co. C.p.p., tra cui la relazione tecnica del consulente della difesa, le parti discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.

Il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

### Motivi della decisione

Appare provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Come si evince dalla documentazione in atti, il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ circa, la polizia stradale di **D** \_\_\_\_\_ interveniva sul luogo di un incidente stradale che aveva coinvolto la sola autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_, condotta dall'imputato.

Dai rilievi eseguiti sul posto dagli operanti, come confermato anche dal teste sentito, il sovrintendente **B** \_\_\_\_\_ intervenuto sul posto, la dinamica del sinistro era la seguente: l'imputato percorreva il centro abitato di **D** \_\_\_\_\_ e, giunto ad una rotatoria, a causa della velocità non commisurata alle condizioni di tempo e strada, perdeva il controllo del veicolo, andando all'interno della rotatoria e danneggiando in modo ingente l'autovettura e la vegetazione presente.

L'imputato non riportava lesioni.

L'operante sentito ha precisato che lui ed il collega si trovavano ad un centinaio di metri dal luogo del sinistro, in quanto stavano effettuando un servizio di controllo stradale e che erano accorsi immediatamente, in quanto avevano sentito il forte rumore dovuto all'impatto dell'autovettura con la rotatoria.

Stante l'incidente stradale, e, come dichiarato dal teste, l'alito vinoso che emanava il **F** \_\_\_\_\_, si procedeva quindi a sottoporre l'imputato all'accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, previ avvisi di legge: gli scontrini in atti evidenziano un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l alle ore 3.56 e 1,12 g/l alle ore 4.09.

Come si legge in atti, l'imputato era identificato tramite la patente di guida.



Ritiene il giudicante come non vi sia dubbio in merito alla sussistenza del fatto storico su cui riposa l'odierna imputazione, ossia la guida in stato di ebbrezza alcolica da parte dell'imputato; diversamente, si ritiene di escludere l'aggravante di avere causato un incidente proprio a causa dello stato di alterazione dovuto dall'alcol.

La dinamica dell'incidente evidenzia che la strada bagnata e la velocità dell'auto "non consona allo stato dei luoghi", siano state le causa della fuoriuscita di strada dell'autovettura, circostanza confermata anche dall'imputato nel corso del suo esame.

Non appare, quindi, provato il nesso eziologico tra l'incidente e la presenza dell'alcol.

Nessun dubbio, invece, circa l'aggravante di cui all'art. 186 co. II sexies CdS, stante l'orario riportato sugli scontrini del test, in atti.

Non si concorda con le risultanze della relazione tecnica prodotta dalla difesa: il consulente sostiene che la possibilità di ottenere false positività o comunque valori non corrispondenti al reale tasso alcolemico non conferisca al test dell'etilometro valenza sul piano forense. Asserisce, inoltre, che, il F "...doveva verosimilmente trovarsi nella fase di eliminazione" dell'alcol e che la sintomatologia riferita dagli agenti (alito vinoso) sia incongruente con il tasso alcolemico rilevato.

L'etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell'alcool, ovverosia dell'etanolo contenuto nel sangue. Sono apparecchi omologati in grado di misurare tale concentrazione attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata. E tutti gli etilometro usati dalle Forze dell'Ordine devono avere per legge delle determinate caratteristiche, che sono descritte nel Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196.

Pur avendo la giurisprudenza da alcuni anni messo in discussione l'affidabilità dell'alcoltest tramite etilometro, ciò non consente, chiaramente, di contestare a priori l'efficacia dell'etilometro, ma soltanto di poterne obiettare gli esiti, in presenza di alcune specifiche circostanze invalidanti, che non si ritrovano nel caso di specie..

Passando al trattamento sanzionatorio, richiamati i criteri dell'art. 133 c.p., possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche dell'art. 62 bis c.p., in considerazione, altresì, dell'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

Quindi, concesse le circostanze attenuanti generiche, pena equa stimasi in gg.14 di arresto ed € 800,00 di ammenda (p.b. gg. 21 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p. a gg.14 di arresto ed € 800,00 di ammenda).

Si accoglie la richiesta di sostituzione della pena applicata con il lavoro di Pubblica utilità presso la struttura indicata, l'Associazione ' resasi disponibile al riguardo:



la pena da espiare, dunque, sarà determinata dall'entità dell'arresto cui sommare giorni quattro di ulteriore arresto derivanti dalla conversione dell'ammenda applicata (in ragione di euro 250,00 per giorno, dovendosi applicare, in favor rei, il criterio introdotto dalla L. 94/09).

In ordine alle sanzioni amministrative accessorie, si dispone la sospensione della patente di guida per mesi sei.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p., si indica il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.

**P.Q.M**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

**dichiara**

F. M. responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 co. II bis Cds, lo condanna alla pena di gg.14 di arresto ed € 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 186, comma 9 bis, C.d.s,

convertita l'ammenda applicata nella corrispondente sanzione detentiva, sostituisce la pena pari a gg. 18 di arresto con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso l'Associazione ----, con sede in (BS), secondo le modalità di esecuzione indicate nella dichiarazione di disponibilità in atti, autorizzandone lo svolgimento oltre le sei ore settimanali.

Incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna della verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Visto l'art. 186 C.d.s.,

applica a F. M. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, mandando alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza passata in giudicato al Prefetto competente.

Indica in gg. 45 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 24 ottobre 2018.

Il Giudice

*dot.ssa Michela Fugaro*

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
Deposito in Cancelleria  
Brescia, 07/12/2018  
Il cancelliere  
Adriano Baldini